



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

ORDINANZA N. 11 / 2011

Oggetto :

EMERGENZA AMBIENTALE LIMITAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE.TARGHE ALTERNE: MERCOLEDÌ 12.01.2011 E
GIOVEDÌ 13.01.2011.

IL SINDACO

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs del 30.04.1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il Decreto Legislativo 04.08.1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Vista la L.R. 43 del 07.04.2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente;

Visto il Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 05.08.2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 04.08.1999 n. 351;

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11.11.2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalla Province;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Alessandria dell'ARPA, sul territorio della Provincia di Alessandria, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 02.04.2002 n. 60;

Vista la Deliberazione G.C. n.°72 del 18/02/2004 relativa all'adozione di misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Visto il Piano Comunale per il Risanamento e Tutela della Qualità dell'aria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°29 del 22/04/2004;

Vista la comunicazione della Provincia di Alessandria del 10.01.2011, con la quale si riteneva di attivare il Livello di Allarme 2 a causa del numero di superamenti dei valori limite di PM10 rilevati dalla centralina di riferimento;

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Vista le precedenti ordinanze con la quali si metteva in atto il Livello di Allarme 2;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 17 dello Statuto della Città di Casale Monferrato

ORDINA

A seguito del perpetuarsi del superamento dei valori limite previsti dalla legge del PM10, all'interno dell'area delimitata come da Allegato A) con esclusione del parcheggio di Piazza Castello;

la Circolazione a Targhe alterne per i giorni di mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio 2011 per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, non adibiti a servizio pubblico, tra le ore 9,00 e le ore 17,00. La targa viene legata al giorno del calendario col quale ha inizio la restrizione – quindi: mercoledì 12 gennaio 2011 circoleranno le auto con l'ultimo numero della targa pari;

la viabilità sarà interdetta all'interno della circonvallazione:

- Viale Morozzo san Michele;
- P.za Venezia;
- Viale San Martino;
- Via Alfieri;
- Via Crova;
- Via Ragazzi del '99;
- Strada Cavalcavia;
- C.so Indipendenza;
- Via Visconti;
- Via Buzzi;
- Via Bruno Buozzi;
- Via Sant'Anna;
- Via XX Settembre;
- Viale Lungo Po;
- Piazza XXV Marzo;
- Piazza Brigata Casale;

la viabilità sarà consentita nella circonvallazione succitata ed al suo esterno.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006
- b) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico
- c) veicoli bifuel alimentati o metano/benzina o GPL/benzina
- d) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, veicoli adibiti a pubblico servizio in caso di emergenza

- e) veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli di trasporto pubblico non adibiti al trasporto di persone bensì adibiti alla manutenzione
- f) veicoli al servizio di persone invalide, munite del relativo contrassegno previsto dall'art. 188 del nuovo C.d.S. e dall'art. 381 del relativo regolamento
- g) taxi di turno, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente
- h) veicoli di proprietà (in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, del servizio postale dei quali sia palese l'espletamento del pubblico servizio
- i) veicoli con targa estera
- j) veicoli di imprese artigiane impegnate in riparazioni urgenti, e di altri operatori economici in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti
- k) motocicli e ciclomotori (almeno Euro 1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive

Sono inoltre esclusi da dette limitazioni i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione:

- 1) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.;
- 2) veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione;
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- 4) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile;
- 5) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- 6) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- 7) veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- 8) veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- 9) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 10) veicoli d'epoca di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di circolazione in esso disciplinate;
- 11) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285 del

- 30.04.1992 muniti di certificazione di cui all'art. 215 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dai ministri officianti o dalle autorità preposte);
 - 13) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti ovvero documentazione attestante l'ordine di prenotazione del trasloco antecedente all'emissione dell'ordinanza;
 - 14) veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci deperibili ed in regime di ATP;
 - 15) veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata;
 - 16) veicoli di proprietà delle autoscuola cittadine, dotate di doppia pedaliera, con a bordo allievo ed istruttore.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

La presente è inviata, per gli adempimenti di competenza a:

- Dirigente del Settore Tutela Ambiente per l'attivazione dell'eventuale servizio di lavaggio strade straordinario, qualora consentito dalle condizioni meteorologiche;
- Dirigente del Settore Tutela Ambiente per inserimento della cartellonistica informativa predisposta nei punti concordati con il Comando vigili;
- Al Dirigente Responsabile della Polizia Municipale per l'attivazione del servizio di pattugliamento dell'area interessata;

Il presente provvedimento potrà essere sospeso qualora le condizioni meteorologiche favoriscano una sostanziale dispersione degli inquinanti.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio e verrà inviato alle associazioni di categoria: Unione Commercianti, Unione Artigiani, Conf-artigianato, Conf-esercenti; al Comando Carabinieri ed alla Polizia di Stato per quanto di competenza.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7 - comma 13 - del D.lgs. nr. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 56 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000;

AVVISA

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di Casale Monferrato e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul Territorio Comunale, che in caso di inottemperanza procederanno nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, li 10/01/2011

IL SINDACO
DEMEZZI Giorgio